

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2026

334/2026/E/EEL

**APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA, NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA
ELETTRICA MINORE, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE INTEGRAZIONI
TARIFFARIE SPETTANTI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1401^a riunione del 29 settembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e, in particolare, l'articolo 21, comma 11;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, 288/05;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com, recante il Testo Integrato delle disposizioni in materia di obblighi di separazione funzionale (TIUF), e s.m.i. (di seguito deliberazione 296/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, recante il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia

- elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC), e s.m.i. (di seguito: deliberazione 137/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2023, 574/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2023/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel;
 - la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2024, 90/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 90/2024/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 307/2025/A, recante il rinnovo del Protocollo di Intesa tra l'Autorità e la Guardia di finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
 - la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2025, 549/2025/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026;
 - la comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: CSEA) del 27 febbraio 2025 (prot. Autorità 14114 del 27 febbraio 2025), relativa all'aggiornamento del Regolamento finalizzato alla determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle Imprese Elettriche Minori (ex art. 7 della legge 10/91) e dei relativi Criteri Istruttori.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede, tra l'altro:
 - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni connesse ai controlli;
 - all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire collaborazione per l'adempimento delle funzioni dell'Autorità;
- l'articolo 8 del DPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- l'articolo 8, comma 2, del DPR 244/01 stabilisce che i funzionari dell'Autorità, incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione, vi procedono previa presentazione di copia della decisione del Collegio di cui al precedente alinea;
- ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del DPR 244/01, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti nel corso dell'accesso o dell'ispezione, o di accedere alle richieste fondate

sull'effettuazione dei controlli, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni od esibiti documenti non veritieri, l'Autorità irroga le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

- con la deliberazione 307/2025/A l'Autorità ha rinnovato il Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza, per l'effettuazione di accertamenti (controlli e ispezioni) nei confronti di soggetti sottoposti a regolazione nei settori di competenza dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alle imprese elettriche minori sono riconosciute integrazioni tariffarie secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10/91, che prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso e il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite a Enel S.p.A. (di seguito: imprese elettriche minori o IEM);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite a Enel S.p.A.;
- le aliquote di integrazione tariffaria spettanti alle IEM sono definite annualmente dall'Autorità a seguito di istruttorie condotte dalla CSEA;
- in particolare, la CSEA, ai sensi della richiamata legge 10/91, propone, per l'approvazione da parte dell'Autorità, le aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese elettriche minori;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni alla CSEA circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- con le deliberazioni 574/2023/R/eel e 90/2024/R/eel, l'Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie rispettivamente per gli anni 2022-2023 e 2024;
- l'attività istruttoria, condotta dalla CSEA, ha evidenziato l'opportunità di approfondire, tramite verifica in loco, alcuni profili specifici della regolazione a cui sono sottoposte le imprese elettriche minori, nonché la congruenza delle dichiarazioni da queste rilasciate ai fini del riconoscimento delle integrazioni tariffarie;
- la Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità ha di conseguenza richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement di effettuare una verifica ispettiva presso una impresa elettrica minore, da selezionare anche sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla CSEA, considerando, tra gli elementi rilevanti, le richieste di rettifica e/o integrazione formulate dall'impresa nel corso dell'istruttoria per la determinazione dell'integrazione tariffaria, nonché gli importi determinati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare entro il mese di marzo 2027 una verifica ispettiva presso una impresa elettrica minore per accertare:
 - la correttezza delle informazioni comunicate alla CSEA nell'ambito dell'istruttoria per la determinazione dell'aliquota dell'integrazione tariffaria spettante;
 - la corretta applicazione della vigente normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e le modalità di prestazione del servizio di misura, nonché l'applicazione delle tariffe;
 - la corretta applicazione della normativa in materia di separazione contabile e funzionale, di cui alle deliberazioni 137/2016/R/com e 296/2015/R/com;
 - la coerenza della fatturazione con gli Oneri Generali di Sistema dichiarati e versati alla CSEA;
 - lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo;
- prevedere che le attività di verifica sopra descritte siano svolte nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di finanza con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi, nonché eventualmente con il supporto di funzionari della CSEA

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di n. 1 (una) verifica ispettiva nei confronti di un'impresa elettrica minore, da effettuare entro il mese di marzo 2027, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa elettrica minore in materia di determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che la verifica ispettiva di cui al precedente punto 1. possa essere effettuata congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, nonché eventualmente con il supporto di funzionari della Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni ispettive;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza, ai sensi del vigente Protocollo di Intesa;
4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni

- professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

29 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua